

SPAGNA: La cittadinanza ai discendenti degli ebrei sefarditi*

di Giovanni Pacilio**
(4 febbraio 2016)

Il primo Ottobre del 2015 è entrata in vigore nel Regno di Spagna la legge sulla concedibilità della cittadinanza agli ebrei sefarditi originari della Spagna (ley n. 12/2015 de 24 de Junio). La ragione per la quale la Spagna abbia deciso di legiferare a riguardo è esplicitata nello stesso preambolo del testo di legge: “*La España de hoy, con la presente Ley, quiere dar un paso firme para lograr el reencuentro de la definitiva reconciliación con las comunidades sefardíes*”. La Spagna di oggi intende, con questa legge, riconciliarsi definitivamente con le comunità sefardite tentando di risanare una ferita di alcuni secoli fa. Come è noto, il 31 marzo 1492 il Re e la Regina di Spagna, Ferdinando d’Aragona ed Isabella di Castiglia, avevano decretato (c.d. decreto dell’Alhambra o Editto di Granada) l’espulsione dai Regni e possedimenti spagnoli di tutte le comunità ebraiche allora assai fiorenti.

In alternativa all’espulsione, senza la “dignità” di un esilio, i fedeli di credo ebraico avrebbero potuto scegliere di convertirsi al cattolicesimo. Molti di coloro che lo fecero vennero chiamati “marrani”, ma la più parte optarono per una emigrazione imponente, in parte verso il Portogallo (che qualche anno dopo ne decretò ugualmente l’espulsione), altri, la maggioranza, verso l’Italia e moltissimi in particolare verso Livorno. Con il c.d. Editto della Livornina Ferdinando de’ Medici (1591) ne favorì definitivamente l’insediamento contribuendo allo sviluppo di quella città, presto divenuta importante porto cosmopolita. Non è certamente questa la sede per comprendere le ragioni che indussero i sovrani spagnoli alla cacciata, il dato oggettivo è che, evidentemente, sotto il profilo storico e politico fu una decisione che ha pesato negativamente nella storia di Spagna ed il legislatore di questo secolo ha voluto chiudere una antica vicenda, peraltro con una gestazione di circa un secolo.

L’effetto giuridico prodotto da questa legge è la modifica delle norme del codice civile spagnolo che regolano le modalità di acquisizione della cittadinanza, di cui il libro primo, “Delle persone”, Titolo primo, “ Degli spagnoli e degli stranieri”, all’ art. 21, commi primo e secondo, recita: “ *La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza , otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales. La nacionalidad española también se adquiere por residencia en España, en la condiciones que señala el artículo siguiente...*”, ovvero, la nazionalità spagnola si acquisisce o per naturalizzazione o per residenza. Nel preambolo della legge, paragrafo terzo, espressamente, e quindi con carattere di specialità, si legge : “ *En la actualidad existen dos cauces para que los sefardíes puedan obtener la nacionalidad española. Primero, probando su residencia legal en España durante al menos dos años, asimilándose ya en estos casos a los nacionales de otros países con una especial vinculación con España, y, en segundo lugar, por carta de naturaleza, otorgada discrcionalmente, cuando en el interesado concurren circunstancias excepcionales. Como corolario, la Ley concreta ahora que concurren aquellas circunstancias excepcionales a*

* Scritto sottoposto a *referee*.

que se refiere el artículo 21 del Código Civil, en los sefardíes originarios de España, que prueben dicha condición y su especial vinculación con España”.

Esistono quindi due modi attraverso i quali i sefarditi possono ottenere la cittadinanza spagnola. Il primo provando la propria residenza legale in Spagna per almeno due anni, assimilandosi in questo modo ai cittadini dei paesi che hanno uno speciale legame con la Spagna. Il secondo per naturalizzazione, concessa discrezionalmente, quando si dimostri la propria condizione di sefardita e lo speciale vincolo con la Spagna. Per quanto riguarda il criterio della residenza, l'articolo 22 del codice civile spagnolo dispone che si maturi il diritto a richiederla decorsi dieci anni di residenza nel territorio spagnolo. Il periodo di tempo si riduce a cinque anni per le persone alle quali sia stato concesso lo stato di rifugiato. Si riduce ulteriormente a due anni quando si tratti di cittadini dei paesi ispano-americani (dunque tutta l'America latina con esclusione del solo Brasile), di Andorra, delle Filippine, della Guinea Equatoriale, del Portogallo e, la legge ha aggiunto, dei sefarditi. Così come viene riconosciuto un trattamento “di favore” a tutti i cittadini dei paesi sopramenzionati, paesi che hanno tutti, a diverso e vario titolo, un legame con la Spagna, allo stesso modo viene equiparato lo stesso trattamento privilegiato agli ebrei sefarditi, con ciò implicitamente riconoscendo anche a questi un legame con la Spagna (del resto, sefardita altro significato non ha che “spagnolo”, anche nell'attuale lingua ebraica).

La possibilità di ottenere la cittadinanza viene però prevista anche per quei sefarditi che non hanno alcuna intenzione di risiedere almeno due anni nel Regno di Spagna ma che tuttavia, legati da un vincolo speciale, aspirano ad acquisirla (senza peraltro perdere quella attualmente posseduta).

A tal fine la legge richiede che l'interessato dimostri due requisiti, ovvero la condizione di sefardita originario della Spagna e uno speciale vincolo con la Spagna.

Relativamente al primo requisito, la legge indica diversi elementi, valutabili nel loro complesso: certificato rilasciato dal Presidente della Commissione permanente delle Federazioni Ebraiche della Spagna (FCJE); certificato rilasciato dal Presidente della propria comunità ebraica di appartenenza; certificato rilasciato dall'autorità Rabbinnica alla quale l'interessato appartiene attestanti tutti la condizione di ebreo sefardita. La legge indica inoltre: un documento che accrediti l'uso del ladino (giudeo-spagnolo) o haketia (giudeo-marocchino) come lingua familiare; un certificato di nascita o Ketubah (accordo nuziale ebraico) o un certificato matrimoniale dal quale risulti la celebrazione di questo secondo la tradizione di Castiglia. Da ultimo: qualsiasi altra circostanza che possa efficacemente dimostrare la propria condizione di sefardita.

Il particolare vincolo con la Spagna è invece da certificare attraverso la produzione dei seguenti elementi: un certificato di studio di storia e cultura spagnola rilasciato da istituzioni ufficiali spagnole o private accreditate; un'attestazione di conoscenza degli idiomi giudaico-spagnolo o giudaico-marocchino, di cui si è detto sopra; la inclusione del richiedente o della propria ascendenza diretta nella lista delle famiglie sefardite protette dalla Spagna, a cui fa riferimento il Decreto Legge 29.12.1948 o il Real Decreto del 20.12.1924 (c.d. Decreto “Primo de Rivera”); una parentela di consanguineità del richiedente con una persona tra quelle menzionate al punto precedente; la realizzazione di attività benefiche, culturali o economiche a favore di persone o istituzioni spagnole o nel territorio spagnolo, o a favore di quelle che si sviluppino in appoggio ad istituzioni orientate

allo studio, alla conservazione e alla diffusione della cultura sefardita; qualsiasi altra circostanza che dimostri efficacemente il proprio vincolo con la Spagna; infine, è obbligatorio il superamento degli esami di lingua spagnola (DELE, non inferiore al livello A2) e di conoscenza della costituzione e della cultura spagnola.

La procedura è decentrata sull'intero territorio nazionale ai notai, che curano una pre – istruttoria documentale e successivamente, ove questi ritengano la documentazione astrattamente idonea, la trasmettono alla Direzione Generale del Registro e del Notariato per il rilascio del provvedimento definitivo di accoglimento o di rigetto. Il provvedimento di accoglimento costituirà titolo per l'iscrizione nel Registro Civile.

Sebbene l' art. 23 del codice civile spagnolo disponga che condizione di validità per l'acquisizione della cittadinanza spagnola sia che l'interessato rinunci alla propria cittadinanza precedente sono stati esclusi da quest'obbligo di scelta non solo gli ispanoamericani, i portoghesi , i filippini, gli andorriani, i guineani ma anche i sefarditi. Anche sotto questo profilo dunque, come per le modalità di acquisizione della cittadinanza per residenza, viene valorizzato il legame che la legge considera tuttora esistente fra i sefarditi e la Spagna, nonostante i secoli di storia trascorsi. Ma la Spagna non è rimasta isolata: è significativo, che anche la Repubblica portoghese, abbia legiferato in maniera analoga, sanando antiche ferite.

Come si è visto la procedura per ottenere l'ambita cittadinanza non appare particolarmente semplice e necessita di rigorose prove. Questo fatto rispecchia il timore del legislatore spagnolo, e di una parte di opinione pubblica, di essere "invasi" da cittadini, anche extracomunitari. Tuttavia, la volontà di chiudere una antica ferita, anche alla luce di quanto è avvenuto nel secolo scorso con l'Olocausto, ha indotto il legislatore a compiere un atto di natura politica, con il riconoscimento di un torto storico, quindi con una apertura di carattere politico nei confronti non solo degli ebrei sefarditi ma anche nei confronti dello Stato di Israele.

** Dottore in Giurisprudenza